SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali » **(597)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 213, 214, 217 e *passim*
ARTIOLI 215, 217, 218
BUCCINI 214, 220
CASSARINO 219
DE MARZI, *relatore alla Commissione* . 214, 216 217 e *passim*
DEL PACE 217, 218
MAZZOLI 215
PISTOLESE 218
SCARDACCIONE 218, 219
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 216
ZANON 215, 217, 218

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

BUCCINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali » (597), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali », d'iniziativa dei senatori Zugno, De Marzi, Scardaccione, Mazzarolli e Assirelli.

Prego il senatore De Marzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame è un altro di quelli che purtroppo erano già stati approvati dal Senato molto tempo fa — nel caso specifico si risale al 1969 — senza poi essere approvati anche dalla Camera e divenire quindi operanti:

Il provvedimento, come dicevo, fu da noi discusso nella primavera del 1969 ed approvato all'unanimità. Esso ha lo scopo di favorire la fecondazione artificiale degli animali, che in Italia può essere praticata esclusivamente dai veterinari; il che, in un paese come il nostro, la cui superficie è per l'80 per cento montana e collinare e dove i trasporti e la situazione ambientale sono notoriamente difficili, va praticamente a danno degli allevamenti delle zone più povere.

Noi sappiamo che il precedente disegno di legge trovò difficoltà soprattutto per un desiderio di difesa corporativistica delle categorie interessate, e che alla Camera ebbe parere contrario da parte della Commissione sanità. Il testo oggi in esame comporta un affiancamento dei veterinari da parte di operatori pratici, e speriamo che questa volta la legge possa avere il suo corso regolare. In questo intervallo di tempo si è tenuta anche una tavola rotonda sulla materia presso l'Associazione nazionale allevatori, la quale ha manifestato unanime consenso nei confronti delle norme in esame.

Naturalmente gli operatori pratici di cui parlavo dovranno superare una prova teorico-pratica, « a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame », come prevede il secondo comma dell'articolo 2; inoltre l'articolo 5 stabilisce che essi « dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esista, al veterinario ispettore... », il che offre le dovute garanzie dal punto di vista genetico e sanitario.

Non entro ora nel merito di alcune modifiche di carattere tecnico, cioè riguardanti solo l'aspetto puramente formale, da apportare ai singoli articoli, riservandomi di farlo in sede di discussione degli articoli. Mi limito ad augurarmi, nel concludere, che le norme in esame possano incontrare quell'unanimità che trovarono nella upassata legislatura da parte della nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I . Noi siamo favorevoli al disegno di legge, soprattutto in considerazione dello scopo che esso si prefigge, che è quello di contribuire, attraverso la fecondazione artificiale, alla selezione delle razze cui la fecondazione stessa si riferisce.

Vorrei però avanzare qualche osservazione sul testo in esame, ed in particolare sugli articoli 3 e 4.

In primo luogo, ritengo che degli operatori pratici non si possa fare un corpo a sè stante, anche perchè, per il conseguimento dell'idoneità, basta essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo: essi dovranno agire sotto la guida e secondo le direttive del veterinario condotto, del veterinario consorziale o di quello specializzato; ciò invece è previsto dal provvedimento solo per i casi negativi, per i sospetti di anormalità, non per le operazioni di fecondazione in genere. Infatti l'articolo 4 si limita a stabilire che l'iscrizione negli elenchi degli allievi che abbiano conseguito l'idoneità debba avvenire sotto la sorveglianza del veterinario della provincia; ma si tratta di una sorveglianza generica, mentre nella zona in cui operano, dove esiste appunto o il veterinario condotto o quello consorziale o quello specializzato, io penso che costoro debbano presiedere all'attività degli operatori pratici.

Il secondo problema da considerare è quello del limite massimo d'età. L'articolo 3

afferma infatti che ai corsi possono essere ammessi coloro i quai abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, ma non precisa fino a quale età sia possibile tale ammissione: mi chiedo quindi se non sia il caso di fissare anche un limite massimo.

Vi è poi la questione del compenso. Si tratta di una categoria di professionisti che non può stabilirsi un compenso. È vero che qui viene richiamata la legge 25 luglio 1952, n. 1009, che parla anche dei compensi; però, trattandosi di somme stabilite venti anni fa, penso che la categoria, per l'attività che svolge, debba avere, come tutte le altre categorie di professionisti, una tariffa attuale, che salvaguardi anche il proprietario degli animali oggetto della fecondazione artificiale.

Queste mie osservazioni, se il relatore vorrà accoglierle, potranno costituire materia di emendamento ai singoli articoli.

Z A N O N . Io sono favorevole all'accoglimento praticamente integrale del disegno di legge nella formulazione pervenutaci, anche perchè è atteso con ansia particolare nelle zone di montagna, dove i veterinari non sono più in grado di sopperire alle esigenze reali del servizio di fecondazione artificiale. Non avrei le perplessità del collega Buccini per quanto riguarda i controlli, considerato il disposto dell'articolo 5, che rende superflua ogni ulteriore disposizione in proposito.

Per quanto riguarda l'articolo 2, credo che anche il relatore fosse a suo tempo d'accordo sull'opportunità di precisare il tempo massimo di durata dei corsi e, se non erro, si era parlato di tre mesi; comunque si tratta di una questione di dettaglio.

M A Z Z O L I . Le norme oggi in discussione, com'è noto, erano già state da noi discusse ed approvate all'unanimità nella passata legislatura; dopodichè la Commissione sollecitò più volte, senza volere con questo interferire nei suoi lavori, l'altro ramo del Parlamento perchè le approvasse a sua volta, ma senza alcun risultato.

Le ragioni precise di ciò non ci vennero mai comunicate, anche se gli ostacoli incontrati si potevano supporre, ed infatti il relatore vi ha accennato. Vorrei però suggerirgli un'osservazione: la fecondazione artificiale eseguita da operatori pratici può darsi abbia sollevato qualche perplessità anche perchè qualcuno la ritiene una pratica di ricerca scientifica, da esercitare quindi solo in sede altamente specializzata. Ora, se ciò poteva essere vero anni fa, oggi le cose sono cambiate e occorre assolutamente che l'Italia, come tanti altri paesi, diffonda tale pratica.

Come ha ricordato il senatore Zanon, nelle zone di montagna non esistono assolutamente più i veterinari che possano occuparsi di questo procedimento; e occorre anche riconoscere che molti pratici possono eseguirlo forse meglio, grazie anche ad una maggiore attenzione e ad un maggiore interesse.

Ad ogni modo, non vorrei che ci capitasse anche questa volta di approvare il disegno di legge per vederlo poi arenare: vorrei pertanto sapere se il Ministero della sanità, a nome proprio o del Governo, abbia manifestato perplessità o motivi di opposizione, perchè, se così fosse, sarebbe opportuno che essi ci fossero esposti e, nello stesso tempo, ci si spiegasse come mai il disegno di legge precedente rimase fermo per circa tre anni senza che fosse detto nulla in proposito. Ciò è stato pregiudiziale per il prestigio del Parlamento e dannosissimo per la nostra agricoltura; prego anzi l'onorevole Sottosegretario di far pervenire al Ministero l'espressione della nostra vivissima sorpresa per come si è proceduto finora. Oggi la nostra preoccupazione è quindi legittima, perchè, ripeto, sarebbe estremamente grave che si ripetesse quanto già avvenuto.

A R T I O L I . La questione interessa non solo le zone disagiate ma anche le altre, essendovi una tendenza, da parte dei veterinari, a non occuparsi della materia, per la modesta rilevanza del trattamento economico relativo. Credo però che l'attuale formulazione dell'articolo 2 impedirà l'espletamento dei corsi, precisando chi li dovrà promuovere ed organizzare ma non chi li dovrà finanziare; e ovviamente avremo un'opposi-

zione a livello locale, soprattutto da parte di chi già opera nel settore. Bisognerà quindi provvedere a tale indicazione.

Tra l'altro, le associazioni degli allevatori a malapena vanno avanti, senza finanziamenti, con l'organico che hanno, facendosi prestare personale o dalle associazioni provinciale o dai veterinari provinciali. Questa è la realtà; prescindendo da ciò che fa il Ministero della sanità per le autorizzazioni e per la parte didattica. Il problema va dunque risolto, tanto più che, ritengo, siamo in proposito tutti d'accordo; altrimenti il provvedimento resterebbe, come ho detto, inoperante.

A parte la questione del trattamento economico, cui faceva riferimento il senatore Buccini e che ha pure la sua importanza, il problema fondamentale rimane secondo me quello dei corsi.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Faccio presente che l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Europa e anche del mondo in cui la fecondazione artificiale degli animali deve essere eseguita soltanto da laureati. Quindi, non solo noi siamo arretrati in ordine a questo sistema, ma lo ostacoliamo ulteriormente.

Per rispondere alle osservazioni che sono state fatte, comincio da quella relativa all'età. Se stabiliamo un'età massima, andiamo contro la nostra convenienza, perchè proprio le persone più anziane sono le più capaci a svolgere l'attività prevista dal disegno di legge. Sarei contrario a definire oggi una tariffa, perchè questa potrà essere attuata successivamente.

Per quanto riguarda l'onere della spesa, ricordo che il problema fu sollevato anche nella passata legislatura. Posso dirvi che l'Ente Maremma, ad esempio, è già pronto da cinque anni per l'organizzazione dei corsi. Do perfettamente ragione al senatore Zanon, quando dice che bisogna stabilire un limite di tempo (che potrà essere di tre o quattro mesi) per la durata di questi corsi, ma non affronterei il problema delle spese per l'organizzazione dei corsi medesimi, perchè ciò comporterebbe la richiesta di un parere della 5ª Commissione e quindi creerebbe un nuovo ostacolo nell'*iter* del provvedimento. Penso, invece, che il problema potrebbe essere più opportunamente risolto dagli organismi e dalle associazioni direttamente interessati.

Per rispondere all'osservazione più pertinente, relativa alle ragioni che hanno fermato il cammino di questo disegno di legge, debbo richiamarmi ad un'opposizione che è venuta da parte dei veterinari, per una promessa fatta per cinque anni e non mantenuta, in virtù della quale il provvedimento avrebbe dovuto essere inquadrato in tutto il problema della riorganizzazione della fecondazione artificiale sulla base di una proposta che il Ministero della sanità doveva predisporre. Sono passati tanti anni e abbiamo perduto la possibilità di fare quello che era previsto nel disegno di legge del 1969, il quale tuttavia non conteneva l'articolo 5 che trovasi nel testo attuale e che dovrebbe precludere ogni obiezione da parte dei veterinari o dell'amministrazione sanitaria.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare l'approvazione del disegno di legge con alcune modifiche di carattere tecnico che suggerirò in sede di esame dei singoli articoli.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame e ribadisce che una delle ragioni per cui la fecondazione artificiale è scarsamente diffusa nel nostro paese sta nel fatto che la possibilità di intervento per la fecondazione artificiale è riservata ai soli veterinari muniti di abilitazione. Si fa presente che l'Italia è l'unico paese in cui esiste una siffatta norma limitativa; è uno dei pochi paesi in cui questa moderna pratica investe solo gli allevamenti bovini e su scala ridotta, cioè per una percentuale inferiore al 25 per cento delle mucche.

È vero, come ha detto il relatore, che il Ministero della sanità si oppose praticamente al disegno di legge nel 1969; ma il Ministero dell'agricoltura ribadisce in maniera esplicita la validità del provvedimento stes

so. Anch'io peraltro ritengo che l'articolo 5 risponda a certe preoccupazioni sollevate dal Ministero della sanità, e concludo auspicando che il disegno di legge venga approvato nella sua impostazione attuale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari;

b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un centro di fefecondazione artificiale.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Propongo che alla fine della lettera *b*) la parola: « centro » venga sostituita con la parola: « impianto », che ha un senso più ampio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, alla fine della lettera *b*), la parola: « centro » con la parola: « impianto ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli enti, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici, zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi e la durata dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

Z A N O N . Nel primo comma, dopo la parola: « corsi », propongo di aggiungere le altre: « della durata di tre mesi ».

A R T I O L I . Se parliamo genericamente di enti istituti e organizzazioni nel primo comma, sorge la questione del finanziamento; a meno che non facciamo riferimento agli « enti locali ».

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* D'accordo. Il termine « enti », però è più ampio, perchè parlando di enti locali s'intendono soltanto i comuni, le province e le regioni.

D E L P A C E . Si potrebbe precisare ulteriormente dicendo: gli enti locali, nonchè gli istituti e le organizzazioni...

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Dicendo « gli enti locali », però, escludiamo gli enti di sviluppo. Allora potremmo dire: gli enti locali, gli enti di sviluppo, nonchè consorzi, cooperative, istituti ed organizzazioni che esplicano...

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Artioli e integrato dalle osservazioni del relatore, tendente a sostituire la prima riga del primo comma con la seguente: « Gli enti locali e

gli enti di sviluppo, nonchè i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che... ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zanon, tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la parola: « corsi », le altre: « della durata di tre mesi ».

(*È approvato*).

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Nel secondo comma si parla di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame. Io aggiungerei anche un rappresentante dell'Associazione allevatori.

D E L P A C E . Sarebbe opportuno aggiungere anche un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

A R T I O L I . Sono del parere che sia più giusto parlare di un rappresentante delle associazioni di allevatori.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Potrei essere favorevole alla seguente formulazione: « da un rappresentante dell'Associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso ».

P R E S I D E N T E . Sarebbe bene inserire il requisito che tali rappresentanti siano anche degli esperti.

D E L P A C E . Allora andrebbe soppresso l'ultimo comma, perchè credo che già i centri di fecondazione artificiale siano generalmente legati alle Associazioni suddette.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* È evidente che della Commissione faranno parte degli esperti: non credo che si ricorrerà, che so io, ad un geometra!

Piuttosto, non sarà necessario precisare chi è che nomina la Commissione? Il veterinario provinciale? Occorrerà un decreto?

P I S T O L E S E . Sarà l'Ente che organizza il corso. Vorrei osservare poi che, al primo comma, bisogna sopprimere le parole: « e la durata dei corsi stessi », dato che tale durata è già stata precisata in tre mesi.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Ma il veterinario provinciale può emanare decreti?

S C A R D A C C I O N E . Il veterinario provinciale è sempre emanazione del Ministero della sanità.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « La Commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla Giunta regionale ».

Z A N O N . Bisogna considerare anche le competenze delle province autonome!

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Allora proporrei il seguente testo: « La Commissione prevista dai precedente commi è nominata dalla Giunta regionale o, rispettivamente, dalla Giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « e la durata ».

(*È approvato*).

Al secondo comma è stato proposto un emendamento tendente a sostituire con una virgola, dopo le parole: « dall'ispettore agrario », la parola: « e » e ad aggiungere, dopo le parole: « sede di esame », le altre: « , da un rappresentante dell'Associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*)

Metto infine ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « La Commissione prevista dai precedente commi è nominata dalla Giunta regionale o, rispettivamente, dalla

Giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

(*È approvato*) .

Metto ora ai voti l'articolo 2, che con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonchè i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante della Associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla Giunta regionale o, rispettivamente, dalla Giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza della scuola d'obbligo.

C A S S A R I N O . Qui si parla di scuola dell'obbligo, ma senza fissare un limite massimo di età per gli interessati. Bisogna allora stabilire che si tratta di quella che era la scuola d'obbligo per le persone che abbiano raggiunto già una certa età, oppure dobbiamo ridurre drasticamente il numero di coloro i quali possono partecipare ai corsi.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione*. L'osservazione è pertinente. Se lo scopo è anche quello di permettere a tutti gli esperti già esistenti di esercitare la loro professione, e considerando che in certe zone al tempo della loro goivinezza non esistevano non dico le scuole medie ma neanche quelle di avviamento prefessionale, bisogna sostituire le parole « della scuola dell'obbligo » con l'altra « elementare ».

S C A R D A C C I O N E . Si potrebbe, a mio avviso, precisare meglio come segue: « . . . i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano conseguito il diploma della quinta elementare ».

P R E S I D E N T E . Quando diciamo « che abbiano conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo », è chiaro che ci riferiamo anche alla licenza elementare.

S C A R D A C C I O N E . Vi sono, però, alcuna persone anziane che non hanno la licenza elemenatre.

P R E S I D E N T E . L'acquisiranno!

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione*. Potremmo allora dire: « e che siano in possesso della licenza elementare ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cassarino, tendente a sostituire le parole: « della licenza della scuola d'obbligo », con le altre: « della licenza elementare ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal veterinario della provincia nella quale esplicheranno la loro attività, sotto la sorveglianza del suddetto veterinario. Per la tenuta dell'elenco medesimo il veterinario provinciale sentirà il parere della commissione zootecnica provinciale.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia ed alimentazione.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Propongo la soppressione delle parole: « ed alimentazione » alla fine del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

B U C C I N I . Vorrei considerare se non sia il caso di aggiungere un'altra disposizione. È giusto l'obbligo della segnalazione di ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali; bisognerebbe però prevedere qualche sanzione nel caso che questo obbligo non venga rispettato.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 4 prevede un apposito elenco tenuto dal veterinario della provincia nella quale gli operatori pratici esplicheranno la loro attività, e quindi la cancellazione da questo elenco di coloro che non rispetteranno l'obbligo sancito nell'articolo 5.

B U C C I N I . Se la sanzione prevista è la cancellazione dall'elenco, bisogna dirlo.

D E M A R Z I , *relatore alla Commissione.* Gli operatori pratici debbono osservare lo stesso regolamento che esiste per i veterinari e nel quale sono previste alcune penalità.

B U C C I N I . Allora non basta la licenza elementare!

P R E S I D E N T E . C'è anche il corso qualificante.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO